

Comitato Promotore della Fondazione di partecipazione “È Stato il Vento” STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e scopo

È costituito, ai sensi degli artt. 39 ss. del codice civile, il Comitato, senza fine di lucro, denominato «*Per la Fondazione di partecipazione “È Stato il Vento”*» con lo scopo di promuovere e conseguire la costituzione di una Fondazione di partecipazione che si prefigge di tutelare e rivalorizzare l'esperienza di accoglienza di Riace, favorendo al contempo lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio con la ripresa delle attività di turismo solidale, di artigianato e commercializzazione dei relativi prodotti, nonché promuovendo e organizzando eventi e iniziative sui temi dell'accoglienza, della tutela dei diritti umani e della solidarietà. Il Comitato cura la campagna di sensibilizzazione e raccoglie i fondi necessari alla campagna e alle operazioni di costituzione della futura Fondazione di Partecipazione.

Art. 2

Attività

Per la raccolta dei fondi necessari alla costituzione della Fondazione di partecipazione il Comitato organizza campagne di sensibilizzazione e di adesione, eventi, incontri pubblici, dibattiti e ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo.

Il Comitato si propone inoltre di svolgere un ruolo di mediazione con le associazioni presenti nel territorio per riprendere e strutturare le attività solidali che hanno reso il modello Riace famoso a livello internazionale.

Art. 3

Sede e durata

Il Comitato ha sede in Gioiosa Ionica in viale delle Rimembranze 160 presso il bene confiscato e dato in uso alla Rete dei Comuni Solidali

Con delibera del Consiglio direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria, purché all'interno dello stesso Comune.

Potranno altresì essere istituite sedi operative anche in altri Comuni.

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni necessarie alla costituzione della Fondazione e si intenderà automaticamente sciolto con la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente, con decisione dell'assemblea, in caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4

Aderenti

Possono aderire al Comitato tutti i soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che, condividendone le finalità istituzionali e volendo contribuire alla nascita della Fondazione di partecipazione desiderano partecipare alla sua costruzione e si impegnano a concorrere alla formazione del patrimonio della Fondazione nei modi e secondo le procedure che saranno disciplinate dal Consiglio direttivo.

Per partecipare al Comitato è necessario farne richiesta scritta al Consiglio direttivo che può rifiutare l'iscrizione nel caso ritenga che il richiedente non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto o possa mettere in pericolo l'indipendenza del Comitato, ovvero il raggiungimento degli scopi statuari.

Gli aderenti possono in qualunque momento recedere dal Comitato mediante semplice comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo.

Un aderente può essere escluso per gravissimi motivi con deliberazione del Consiglio Direttivo, ascoltato l'interessato.

Eventuali quote o contributi associativi a qualunque titolo erogati dagli associati al Comitato sono non restituibili, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 Assemblea degli aderenti

Tutti gli aderenti del Comitato costituiscono l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in seduta pubblica dal presidente almeno ogni sei mesi, ogni qualvolta questi se ne rilevi la necessità o qualora ne faccia richiesta scritta un quinto degli aderenti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviarsi per email a tutti gli aderenti almeno dieci giorni prima della seduta.

Ogni aderente può rappresentare, mediante delega scritta, fino a un massimo di due altri aderenti impossibilitati a partecipare.

L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente, personalmente o per delega, la metà più uno degli aderenti ed è presieduta dal presidente del Comitato.

L'Assemblea informa gli aderenti sullo stato di svolgimento della campagna per la costituzione della Fondazione, fornisce pareri e indicazioni sullo svolgimento della campagna, approva il rendiconto semestrale delle entrate e delle uscite.

In tutte queste materie l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può modificare lo Statuto, ad eccezione degli scopi di cui all'art. 1, e può dichiarare sciolto anticipatamente il Comitato. Per queste deliberazioni è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aderenti. Di ogni assemblea è redatto verbale.

Art. 6 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- coordina le attività inerenti alla campagna per la costituzione della Fondazione di partecipazione;
- cura l'ordinaria amministrazione;
- intrattiene i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e tutti gli attori coinvolti;
- mantiene i rapporti con e tra gli aderenti e li informa costantemente sull'andamento della campagna;
- elabora la bozza dello Statuto della costituenda Fondazione e tutti gli altri documenti necessari;
- coordina e organizza le campagne di adesione e di raccolta fondi e cura l'amministrazione degli eventuali contributi;
- promuove ed organizza tutte le attività di sensibilizzazione sulla costituenda Fondazione;
- redigere un rendiconto almeno semestrale delle entrate e delle uscite da sottoporre all'Assemblea;

Il Consiglio direttivo si riunisce senza formalità ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per le riunioni del Consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione è redatto verbale a disposizione degli Aderenti.

Art. 7 Presidente del Comitato

Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca l'Assemblea degli aderenti e le riunioni del Consiglio direttivo, firma gli atti e le comunicazioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 8

Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti vigila sulla correttezza e adeguatezza delle scelte effettuate dal Consiglio direttivo rispetto alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti interni ove esistenti. Il Collegio dei garanti è avvisato delle riunioni del Consiglio direttivo e i suoi componenti possono partecipare alle sedute. Il Collegio può inviare proposte e pareri al Consiglio direttivo sulla conduzione del Comitato e sulle scelte che ritiene siano più opportune.

Art. 9

Attività economica e patrimonio

Il Comitato, per il conseguimento dei suoi scopi e per il pagamento delle spese correnti, si avvale di fondi derivanti da contributi e/o oblazioni degli aderenti e da terzi.

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Consiglio direttivo.

I contributi raccolti devono essere eticamente compatibili con gli scopi del Comitato e della costituenda Fondazione. Non verranno accettati contributi provenienti da attività illegali anche internazionali o derivanti da attività che comportano sfruttamento dell'uomo o devastazione dell'ambiente. Sull'accettazione dei contributi decide il Consiglio direttivo.

Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi o riserve patrimoniali, non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, agli associati o a terzi, durante la vita del Comitato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, salvo quanto previsto dall'art. 10.

L'esercizio finanziario si apre alla data di sottoscrizione del presente atto e dura dodici mesi dalla medesima data.

Il rendiconto delle entrate e delle uscite è predisposto con cadenza almeno semestrale e approvato dall'Assemblea.

Art. 10

Devoluzione del patrimonio

Il Comitato si impegna, al suo scioglimento e dopo la liquidazione, a conferire il patrimonio residuo alla costituita Fondazione di partecipazione prevista dal progetto di cui all'art. 1.

Qualora lo scopo del Comitato non sia raggiunto, in caso di scioglimento, il patrimonio non potrà essere ripartito tra gli Associati e sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe che realizza programmi di accoglienza e di sviluppo locale il più possibile coerenti con le finalità di cui all'art. 1 o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 11

Libri contabili

A cura e sotto la responsabilità del Consiglio direttivo devono essere istituiti e mantenuti aggiornati, con annotazioni leggibili e veritiere, il libro dei verbali dell'assemblea, il libro soci, il libro bilancio e degli inventari dei beni dell'Associazione, ove devono essere effettuate le registrazioni e le annotazioni previste dallo Statuto.

Tutti i libri sociali devono essere tenuti disponibili per la consultazione da parte dei soci presso la sede sociale.

Art. 12

Rapporti con la costituenda Fondazione

I componenti del Consiglio direttivo del Comitato, i componenti del Collegio dei garanti e il presidente onorario sono componenti di diritto della costituenda Fondazione di partecipazione

Art. 13
Rimandi

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.